

L. 12 marzo 1964, n. 127 <sup>(1)</sup>.

Deroga alla [legge 8 novembre 1956, n. 1300](#), per la devoluzione all'ufficiale sanitario comunale o consorziale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali <sup>(2)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1964, n. 78.

<sup>(2)</sup> Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 229 del T.U. approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

---

#### Articolo unico

In deroga alle disposizioni di cui alla [legge 8 novembre 1956, n. 1300](#), i progetti per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione, compresi i servizi, impianti accessori, vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi, considerati nella [legge 2 giugno 1961, n. 454](#), nonché le condizioni igieniche generali, sono sottoposti al parere dell'ufficiale sanitario, comunale consorziale, competente per territorio.

-----

